

**Gli interessi legali non liquidati dal giudice ordinario nella sentenza non possono essere
richiesti in sede di giudizio d'ottemperanza
(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 16 marzo 2020, n. 1865)**

Nella sentenza in epigrafe si statuisce che, in sede di giudizio di ottemperanza, non può essere accolta la domanda riferita agli interessi legali se la sentenza del giudice ordinario azionata non rechi in dispositivo la condanna al pagamento degli stessi. In tal caso la domanda di ottemperanza può riguardare solo gli interessi legali maturati successivamente alla sentenza del giudice ordinario azionata (vale a dire quelli successivi al giudicato). L'omissione della pronuncia relativamente ad una o più censure proposte col ricorso giurisdizionale, denunciato anche ai sensi dell'art. 112 c.p.c., non configura un *error in procedendo* tale da comportare l'annullamento della decisione, con rinvio contestuale della controversia al Giudice di primo grado, ma solo un vizio dell'impugnata sentenza, che il Giudice d'appello ben può eliminare integrando la motivazione carente o, comunque, decidendo del merito della causa.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6048 del 2019, proposto da Silvia Beltrandi, Marcello Carucci, Francesca D'Arco, Adriano Terzoli, Silvia Mastronardi, Stefano Landi, Giovanni Posani, Sarah Paolantonio Baratta, Loredana Iuppa, Daniele Corzani, Valeria Patanè e Paola Corgatelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Federica D'Innocenzo e Federico Hernandez, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Federica D'Innocenzo in Roma, via Federico Cesi 72;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) n. 04419/2019, resa tra le parti, concernente l'ottemperanza della sentenza della Corte d'Appello Roma lavoro n. 1524/2016;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2020 il Cons. Francesco De Luca e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Di Giorgio Davide e Tozzi Alessandro per delega di D'Innocenzo Federica;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso in primo grado gli odierni appellanti, deducendo di essere dipendenti del MIUR nel ruolo docente e ATA, hanno chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 1524/16 della Corte di Appello di Roma, sez. Lavoro, con cui è stato accertato il loro diritto "*... al ripristino dell'integrale retribuzione tabellare comprensiva di indennità integrativa speciale*" con condanna del "*Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca alla restituzione delle somme non percepite ed indebitamente trattenute*".

Allegando e provando (doc. 1 ricorso in primo grado) l'avvenuta formazione della cosa giudicata per mancata impugnazione, gli odierni appellanti hanno chiesto al Tar di "*dichiarare la non corretta e parziale esecuzione della sentenza Corte App. Lav. Roma n. 1524/2016 e, conseguentemente, ordinare al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di darvi corretta e completa ottemperanza nei termini sopra esposti, ovvero procedere*:"

- nei confronti di tutti i ricorrenti, alla corresponsione (o restituzione) delle somme trattenute a titolo di contributi previdenziali a carico del lavoratore, oltre interessi legali;
- nei confronti di tutti i ricorrenti (ad eccezione delle ricorrenti Anna Galetti e Fiorella Marchetti), alla corresponsione degli interessi legali maturati sugli arretrati già corrisposti in esecuzione della sentenza, dalla maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo".

In particolare, i ricorrenti hanno contestato la scorretta ottemperanza della sentenza n. 1524/16 cit. sul presupposto che tale pronuncia avesse riconosciuto in proprio favore il diritto:

- alla corresponsione delle somme non corrisposte per l'importo pari alla soppressa I.I.S. per il periodo dall'1.1.2006 fino al termine del mandato;
- alla corresponsione delle suddette somme al lordo della trattenuta a titolo di contributo previdenziale a carico del lavoratore;
- alla corresponsione degli interessi legali maturati sulle suddette somme.

Il Ministero intimato, invece, secondo la prospettazione dei ricorrenti, da un lato, pur avendo correttamente determinato la quota IIS lorda dovuta, aveva erroneamente operato le trattenute previdenziali a carico del lavoratore, dall'altro, aveva omesso di riconoscere ai ricorrenti gli interessi legali sugli arretrati corrisposti (ad eccezione delle ricorrenti Anna Galetti e Fiorella Marchetti) - opponendo il fatto che nella sentenza mancava l'espressa condanna - così ottemperando solo in modo parziale.

A giudizio dei ricorrenti, sotto tale ultimo profilo, il diritto al pagamento degli interessi, sebbene non espressamente oggetto di condanna in sede cognitoria, dovrebbe essere comunque riconosciuto ai sensi dell'art. 429 c.p.c., trattandosi di accessori che costituiscono elemento naturale del capitale.

Il Tar, rilevando che *"i ricorrenti contestano l'esattezza degli importi versati ritenendo che l'Amministrazione ha erroneamente operato le trattenute previdenziali a carico del lavoratore"*, ha accolto il ricorso, ordinando l'ottemperanza al titolo giudiziale azionato.

Le parti ricorrenti hanno proposto appello, denunciando un vizio di omessa pronuncia riferito alla sentenza di prime cure, per non aver il Tar pronunciato, altresì, sulla domanda di ottemperanza riferita agli interessi legali sugli arretrati corrisposti, ritenuti dovuti sebbene il titolo giudiziale azionato non recasse in dispositivo la condanna al pagamento degli interessi legali.

Il Ministero intimato si è costituito in giudizio, resistendo all'appello.

La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 23.1.2020.

DIRITTO

1. Con un unico motivo di appello le parti ricorrenti in primo grado contestano la sentenza di prime cure per avere omesso di esaminare la domanda di ottemperanza relativa agli interessi legali sulle somme corrisposte dall'Amministrazione in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, n. 1524/2016, oggetto di giudizio.

Per l'effetto, gli appellanti ripropongono nel presente grado di giudizio l'originaria domanda di primo grado non esaminata dal Tar, insistendo per il suo accoglimento, tenuto conto che, come emergente dalla giurisprudenza amministrativa formatasi in materia (Consiglio di Stato, sentenza n. 1075/2010 e Tar Lazio, Roma, sez. III quater, n. 3659/08), sebbene nel dispositivo della sentenza ottemperanda non vi fosse la condanna espressa alla corresponsione degli interessi legali (che, anche se dovuti automaticamente in forza di legge, erano stati comunque richiesti nel giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro), gli stessi avrebbero dovuto in ogni caso essere corrisposti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., trattandosi di *"accessori che costituiscono elemento naturale del capitale"*.

2. L'*error in procedendo* contestato dalle parti appellanti risulta riscontrabile alla stregua di una lettura coordinata del dispositivo della sentenza di prime cure alla luce della sua motivazione.

In particolare, ancorché il Tar abbia, in dispositivo, accolto il ricorso e ordinato l'ottemperanza della sentenza civile azionata dalle parti ricorrenti, nella parte motiva della pronuncia di primo grado, è chiaro il riferimento alla sola domanda di condanna dell'Amministrazione statale al pagamento delle trattenute a titolo di contributi previdenziali a carico del lavoratore erroneamente eseguite dalla parte datoriale.

Difatti, il Tar ha rilevato che *"i ricorrenti contestano l'esattezza degli importi versati ritenendo che l'Amministrazione ha erroneamente operato le trattenute previdenziali a carico del lavoratore. Per tali ragioni, la ricorrente ha proposto il presente ricorso per l'ottemperanza al giudicato"*.

Sulla base di tali premesse, riguardanti esclusivamente la domanda di condanna al pagamento delle somme trattenute a titolo di contributi previdenziali a carico del lavoratore, il Tar ha ritenuto fondato il ricorso, tenuto conto che *"È poi giurisprudenza costante quella per cui "l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218 in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge; e che il datore*

di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore)" (Cass. civ., sez. lav., 25 maggio 2018, n.13164). Deve pertanto essere sancito l'obbligo del Ministero resistente di dare esatta esecuzione al suddetto titolo giudiziale, provvedendo al pagamento, in favore della ricorrente, delle somme ivi indicate".

Alla stregua del contenuto motivazionale della sentenza di primo grado emerge, dunque, che l'accoglimento del ricorso è stato limitato alla domanda di condanna del Ministero al pagamento delle somme trattenute a titolo di contributi previdenziali a carico del lavoratore, cui esclusivamente è riferita la motivazione sottesa alla decisione assunta in primo grado; il che evidenzia l'omessa pronuncia (censurata con l'atto di appello) con riguardo alla diversa domanda -parimenti proposta con il ricorso in primo grado- di condanna al pagamento degli interessi legali sugli arretrati corrisposti in esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro.

3. La sussistenza dell'*error in procedendo* censurato dagli appellanti, non integrando una fattispecie di rimessione della causa al primo giudice ex art. 105 c.p.a., impone di pronunciare, per la prima volta in appello, sulla domanda non esaminata dal Tar e riproposta nel presente grado di giudizio. Difatti, come precisato da questo Consiglio, "*l'omessa pronuncia su una o più censure proposte col ricorso giurisdizionale, denunciato anche ai sensi dell'art. 112 c.p.c., non configura un error in procedendo tale da comportare l'annullamento della decisione, con rinvio contestuale della controversia al Giudice di primo grado, ma solo un vizio dell'impugnata sentenza, che il Giudice d'appello ben può eliminare integrando la motivazione carente o, comunque, decidendo del merito della causa (cfr., per tutti, Cons. St., IV, 27 gennaio 2015 n. 376; id., 5 gennaio 2017 n. 11; id., 20 marzo 2017 n. 1230; id., 23 ottobre 2017 n. 4860; id., III, 7 febbraio 2018 n. 782)" (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 28 settembre 2018, n. 15).*

Procedendo, pertanto, all'esame della domanda riproposta in appello, la stessa risulta fondata soltanto per gli interessi maturati successivamente alla pubblicazione della sentenza della Corte di Appello, sez. lav., n. 1524/16.

In presenza di debiti di valuta - quali sono le obbligazioni pecuniarie fondate su un rapporto contrattuale, avendo ad oggetto quale prestazione principale il pagamento di una somma di denaro- la domanda di condanna al pagamento degli interessi si atteggia, di regola, quale domanda diversa da quella riferita al capitale, in quanto sorretta da una *causa petendi* (ritardo nella corresponsione di somme dovute) non coincidente con quella fondante la domanda principale (riferita al capitale) cui accede (cfr. Cass., sez. I, ord. 15 marzo 2019, n. 7500).

Pertanto, qualora la parte abbia proposto in sede giurisdizionale due domande cumulate, connesse da un vincolo di accessorietà, tendenti ad ottenere -a fronte di una condotta inadempiente tenuta dalla controparte contrattuale- il pagamento sia del capitale, che degli interessi, ove il giudice adito statuisca esclusivamente sulla domanda principale, si realizza una fattispecie di omessa pronuncia sulla domanda accessoria (riferita alla debenza degli interessi). Per l'effetto, la domanda non esaminata, non può ritenersi accolta in sede giurisdizionale, non concorrendo, pertanto, a delineare l'ambito oggettivo del giudicato da eseguire.

Con riferimento ai crediti fondati in un rapporto di lavoro, come valorizzato dall'appellante, vige un regime eccezionale, dettato dall'art. 429, comma 3, c.p.c. che, prescindendo dalla domanda di parte, impone al giudice di riconoscere d'ufficio gli accessori sulla somma liquidata, costituenti, dunque, una componente dell'importo complessivamente dovuto.

Qualora, tuttavia, il giudice adito, disattendendo l'art. 429, comma 3, c.p.c., pur condannando la parte datoriale al pagamento di quanto richiesto dal ricorrente a titolo di capitale, ometta di pronunciare sulla debenza degli interessi, la relativa questione non può ritenersi compresa nella portata applicativa del giudicato.

Per l'effetto, il riconoscimento degli interessi non compresi nell'oggetto della condanna giudiziale richiederebbe un'integrazione del giudicato, mediante la spendita di un potere avente natura cognitoria, precluso a questo Consiglio, chiamato, nella specie, ad assicurare l'ottemperanza di una sentenza del giudice civile, come tale riferita a rapporti sostanziali sottratti alla giurisdizione amministrativa.

La giurisprudenza ordinaria, nel pronunciare sulla possibilità di riconoscere d'ufficio, in sede impugnatoria, gli interessi legali dovuti ex art. 429, comma 3, c.p.c., ove gli stessi non siano stati oggetto di condanna da parte del giudice *a quo* e il lavoratore non abbia proposto al riguardo specifico motivo di impugnazione, distingue a seconda che il lavoratore sia risultato soccombente o vittorioso nel precedente grado di giudizio in relazione alla domanda di condanna al pagamento del capitale.

In particolare, qualora il lavoratore sia risultato soccombente, l'impugnazione diretta contro il solo capo di sentenza riferito al capitale, rimettendo in discussione, altresì, la debenza degli accessori, ove accolta, impone al giudice del dell'impugnazione di pronunciare, anche d'ufficio, pure sugli interessi dovuti.

Qualora, invece, il lavoratore sia risultato vittorioso con riferimento alla domanda di condanna al pagamento del capitale e il giudice *a quo* abbia ommesso di pronunciare sugli interessi -anche in tale caso a prescindere da una domanda di parte, risultando gli interessi una componente della somma all'uopo da liquidare, ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c. - si realizza una violazione del combinato disposto degli artt. 112 c.p.c. e 429, comma 3, c.p.c., che onera il lavoratore alla proposizione di specifico motivo di impugnazione, pena la formazione di un giudicato preclusivo alla futura richiesta degli interessi.

Come precisato dalla Corte di cassazione, *"[è] pur vero che già la pronuncia di primo grado aveva ommesso di applicare la rivalutazione monetaria ex art.429 c.p.c., u.c. senza che A.F. proponesse specifico motivo d'appello a riguardo. Ed è altresì vero che l'applicabilità d'ufficio della rivalutazione monetaria ex art.429 c.p.c., u.c. trova il proprio limite nell'acquiescenza e nella conseguente formazione del giudicato sulla questione non investita da apposito mezzo di gravame (cfr. Cass. n. 17353/10; Cass. n. 7395/10; Cass. n. 16484/09; Cass. n. 15878/03; Cass. n.4943/95).*

Tuttavia, ciò presuppone pur sempre che si sia verificata ex art. 329 cpv. c.p.c. acquiescenza sul relativo capo autonomo della sentenza, mentre nel caso di specie la rivalutazione monetaria ha seguito la sorte del credito cui inerisce, vale a dire quella del credito per indennità varie, in prime cure fatto valere in via riconvenzionale dall'odierna ricorrente e poi coltivato con appello incidentale.

In altre parole, avendo l'appello incidentale coinvolto la sorte capitale, la statuizione relativa agli accessori non poteva separatamente passare in cosa giudicata, non costituendo di per sè capo autonomo della sentenza suscettibile di formare giudicato parziale per intervenuta acquiescenza ex art. 329 cpv. c.p.c. Infatti, come tale deve intendersi soltanto quella statuizione idonea a conservare la propria efficacia precettiva anche ove vengano meno le altre (cfr., ex aliis, Cass. n. 10043/06; Cass. n. 20143/05; Cass.n. 14634/01; Cass. n. 6655/2000; Cass. n. 431/99; Cass. n. 3271/96; Cass. n. 12062/92; Cass. n. 2399/88), mentre è indubbio che la statuizione sugli

accessori (interessi e rivalutazione monetaria) non può sopravvivere senza quella avente ad oggetto il credito principale.

Diversamente opinando, si dovrebbe affermare che la riforma o la cassazione del capo di sentenza relativo alla sorta capitale non si estende, malgrado l'art.336 c.p.c., a quello concernente rivalutazione e interessi, che resterebbero dovuti pur non essendo più dovuta la sorte capitale, conclusione - questa all'evidenza inaccettabile.

Pertanto, l'impugnazione sulla quantificazione del credito principale proposta da A.F. ha impedito il formarsi del giudicato sui relativi accessori.

E, in assenza di giudicato, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare d'ufficio (anche) la rivalutazione ex art.429 c.p.c., u.c..

Nè, a ben vedere, osta a tale ricostruzione la giurisprudenza (espressa da Cass. n. 1028/80, Cass. n. 4868/85, Cass. n. 1925/94 e da altre successive conformi) secondo cui il creditore vittorioso in primo grado, ma soccombente riguardo alla rivalutazione monetaria, ha l'onere di appellare specificamente, in via principale o incidentale, tale capo sfavorevole, sia che il giudice di primo grado (da detta norma investito del dovere di rivalutare il credito anche d'ufficio) abbia pronunciato in senso negativo sulla rivalutazione sia che abbia ommesso di pronunciare, non potendo il giudice del gravame attribuire all'appellato la rivalutazione ormai esclusa per effetto dell'intervenuto giudicato interno.

Infatti, tale orientamento muove da un differente presupposto, ossia quello del giudicato interno formatosi sul capo relativo alla sorta capitale, non impugnato dal creditore (mentre nel caso odierno la sorte capitale era stata investita da gravame ad opera della stessa A.F.), sicchè la mancata applicazione della rivalutazione sul credito principale rende inapplicabile d'ufficio - vale a dire in assenza di apposita impugnazione l'accessorio costituito dalla rivalutazione medesima" (Cass., sez. lav., 29 settembre 2016, n. 19312).

L'applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie evidenzia l'infondatezza dell'appello, nella parte in cui è diretto ad ottenere la condanna dell'Amministrazione al pagamento degli interessi maturati anteriormente alla pubblicazione della sentenza ottemperanza.

In particolare, gli appellanti deducono di aver chiesto in sede cognitoria, altresì, la condanna dell'Amministrazione al pagamento degli interessi sulle somme illecitamente trattenute dall'Amministrazione datrice di lavoro (cfr. pag. 9 appello in cui si dà atto che gli interessi "sono stati comunque richiesti nel giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro"): il titolo giudiziale azionato in sede di ottemperanza, tuttavia, non reca alcuna statuizione di condanna riferita al pagamento degli interessi, essendosi limitata la Corte di Appello, dopo aver richiamato in motivazione l'indirizzo giurisprudenziale favorevole alle parti appellanti (Corte di cassazione, sentenza n. 17134/13), ad accogliere l'appello e, "in riforma della sentenza impugnata" a dichiarare "il diritto degli appellanti al ripristino dell'integrale retribuzione tabellare comprensiva di indennità integrativa speciale", con condanna del "Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, alla restituzione delle somme non percepite ed indebitamente trattenute".

Emerge, dunque, che la Corte di Appello di Roma, sez. lav. ha pronunciato esclusivamente la condanna a titolo di capitale, omettendo una statuizione riferita alla debenza degli interessi: tale sentenza non risulta impugnata e, pertanto, è passata in giudicato.

Così come, alla stregua della giurisprudenza della Corte di cassazione *supra* richiamata, in sede di cognizione, a fronte di una sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento della sola quota capitale, in assenza di impugnazione da parte del lavoratore, il giudice *ad quem* non potrebbe

attribuire al lavoratore i relativi accessori ex art. 429, comma 2, c.p.c., ormai preclusi per effetto dell'intervenuto giudicato interno; *a fortiori*, un tale riconoscimento non potrebbe essere operato in sede di esecuzione del giudicato.

Né a diversa conclusione potrebbe giungersi sulla base dell'indirizzo accolto da questo Consiglio con sentenza n. 1075/2010, pure valorizzata nell'atto di appello, tenuto conto che tale precedente è intervenuto con riferimento all'ottemperanza di un giudicato amministrativo (decisione di questo Consiglio n. 6229/2005), riferendosi, quindi, ad un giudizio in cui, stante il contenuto composito dell'ottemperanza (valorizzato da Consiglio di Stato, Ad. Plen., 15 gennaio 2013, n. 2), il giudice amministrativo, avendo giurisdizione altresì sul rapporto sostanziale, ha la possibilità di completare il giudicato ottemperando, mediante l'esercizio di un potere avente anche natura cognitoria.

Nel caso in esame, invece, il giudicato azionato dagli odierni appellanti è sceso su una sentenza del giudice ordinario, ragion per cui sarebbe preclusa a questo Consiglio la possibilità di integrare il giudicato civile, mediante l'esercizio di un potere cognitorio, riconoscendo una componente del credito (interessi) su cui il giudice del lavoro non ha pronunciato (cfr. Cass., sez. un., 14 dicembre 2016, n. 25625).

Ne deriva che la domanda di ottemperanza non può essere accolta con riferimento agli interessi legali sugli arretrati indebitamente trattenuti dal Ministero, maturati a decorrere dall'esigibilità del credito per capitale, non liquidati dal giudice della cognizione con la sentenza ottemperanda.

4. Possono, invece, essere riconosciuti gli interessi legali maturati successivamente alla pubblicazione della sentenza di condanna e riferiti al ritardo occorso nel pagamento di quanto liquidato e ingiunto dalla pronuncia da eseguire.

L'inottemperanza ad una sentenza di condanna consente alla parte vittoriosa di agire in via esecutiva per ottenere non soltanto il pagamento della somma quantificata dal titolo esecutivo, ma anche degli interessi successivamente maturati, correlati al ritardo in cui sia incorsa la parte soccombente nell'adempimento della obbligazione oggetto di condanna giudiziale.

Per l'effetto, il Ministero appellato deve essere condannato al pagamento dei soli interessi legali sulla somma riconosciuta dal giudice civile, maturati successivamente alla pubblicazione della sentenza ottemperanda, da quantificarsi avuto riguardo al periodo intercorrente fra la data di pubblicazione della sentenza n. 1524/16 cit. e il giorno di pagamento del *quantum* liquidato dal titolo ottemperando, detratte le somme eventualmente già corrisposte per tale causale (interessi per tardivo pagamento) dall'Amministrazione intimata.

5. La particolarità della controversia e la parziale soccombenza giustificano la compensazione per 1/3 delle spese processuali, liquidate nell'importo complessivo di € 3.000,00, ponendo la quota rimanente a carico dell'Amministrazione statale, parzialmente soccombente nel presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l'appello nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna il Ministero appellato al pagamento, in favore di ciascuno degli appellanti, degli interessi legali sulla somma riconosciuta dal giudice civile, maturati successivamente alla pubblicazione della sentenza ottemperanda, da quantificarsi avuto riguardo al periodo intercorrente fra la data di pubblicazione della sentenza n. 1524/16 cit. e il giorno di pagamento

del *quantum* liquidato dal titolo ottemperando, detratte le somme eventualmente già corrisposte per tale causale (interessi per tardivo pagamento) dall'Amministrazione intimata.

Compensa tra le parti per 1/3 le spese processuali del doppio grado di giudizio, quantificate per intero in € 3.000,00, oltre IVA e CPA., ponendo la restante parte (2/3, per un importo di complessivi € 2.000,00, oltre IVA e C.P.A.) a carico dell'Amministrazione appellata e in favore delle parti appellanti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere

Francesco De Luca, Consigliere, Estensore